



Comune di Dosolo

(Provincia di Mantova)

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Tra

1. l'Amministrazione Comunale di Dosolo, C.F. 83000130209 rappresentata dal Sindaco Dott. Vincenzo Madeo nato a Catanzaro il 22/06/1948
- e
2. La Fondazione "U.Sabbadini" Onlus con sede a Villastrada in via Garibaldi n. 36 P.I. 01327120208 rappresentato dal Presidente sig. Malacarne Arturo nato a Dosolo il 25/04/1950

nell'intento

di contribuire ad erogare servizi di pubblica utilità e servizi rivolti ad anziani e persone in stato di bisogno in appoggio ai Servizi di Assistenza Domiciliare comunale si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo dell'automezzo attrezzato per il trasporto delle carrozzine Fiat Doblò di proprietà della Fondazione per l'espletamento di servizi di trasporto sociale a favore di persone anziane, disabili o comunque in stato di bisogno. D'intesa tra le parti potranno essere concordate collaborazioni relative ad altre attività di pubblica utilità conformemente alle finalità e gli scopi previsti nello Statuto della Fondazione;

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Servizi Sociali comunicherà, di volta in volta, al Coordinatore incaricato dalla Fondazione "U.Sabbadini" Onlus, i servizi per i quali viene richiesta la collaborazione. Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo dovrà essere concordato l'impiego al di fuori degli orari previsti per l'espletamento dei servizi di trasporto dedicati al Centro Diurno Integrato e agli ospiti della struttura. In situazioni di urgenza, che si verificano in concomitanza all'utilizzo del mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili richiesto dal Servizio Sociale, al fine di non creare disservizi per la struttura, il comune metterà a disposizione un proprio autoveicolo. Gli accompagnamenti sociali protetti, per conto del comune verranno effettuati da propri dipendenti oppure dai volontari del "Centro Sociale volontariato AUSER" di Dosolo con cui è stata stipulata apposita convenzione;

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si impegna a riconoscere alla Fondazione U. Sabbadini Onlus un contributo massimo di **6.000,00 Euro** quale rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

Ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si stabilisce che il conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici alla Fondazione è il seguente: IBAN IT07S0502457621000005313539. Il rimborso sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2018

ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE

LA Fondazione si impegna a favorire l'utilizzo condiviso del proprio mezzo di trasporto in stato di efficienza, coperto dalle assicurazioni previste per legge. Il signor Malacarne Arturo viene individuato come coordinatore che avrà il compito di mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, relativamente a tutte le problematiche che potrebbero emergere in ordine all'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.

ART. 5 – VERIFICHE

Periodicamente le parti si impegnano, tramite i loro referenti, ad effettuare valutazioni in merito all'andamento delle attività oggetto della convenzione.

In ogni caso un mese prima dello scadere del termine di durata del presente atto, le parti si impegnano ad effettuare valutazioni in termini di efficacia ed efficienza, ai fini di apportare, all'atto della prosecuzione dello stesso, eventuali modificazioni e correttivi che si dovessero rendere necessari.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La validità della presente convenzione avrà durata dal 01/10/2017 al 30/06/2018;

ART. 7 – SOSPENSIONI OD IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, attraverso comunicazione scritta. Entrambe le parti si riservano comunque il termine di un mese, in cui il servizio va in ogni caso garantito, per formulare un nuovo accordo o stabilire la risoluzione della convenzione.

ART 8 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto:

p. L'Amministrazione Comunale

p. La Fondazione "U.Sabbadini" Onlus
